



# Comune di Acquaro

## Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 –

Fax 0963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comune.acquaro.vv.it> e-mail: [acquaro1@libero.it](mailto:acquaro1@libero.it)

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE/ COPIA** N. 30 Data 19/04/2021

OGGETTO: **Nomina legale per costituzione in giudizio nella causa promossa da Sorace Marianna C/ il Comune di Acquaro.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 13.00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	BARILARO Giuseppe	Sindaco	x	
2	VIOLA Saverio Felice	Vice Sindaco		x
3	ROSANO Michele	Assessore	x	

Presiede il Dott. Giuseppe Barilaro, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Michela De Francesco, Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

### CONSIDERATO

- che con atto di citazione notificato in data 13/04/2021, la Signora Sorace Marianna citava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia il Comune di Acquaro, per l'udienza del 20/07/2021, onde ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in seguito ad una caduta rovinosa sulla strada nei pressi della propria abitazione, quantificati in € 4.909,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese, competenze ed onorari di causa;

**RITENUTO OPPORTUNO** costituirsi nel giudizio de quo, onde contestare le pretese attoree, ritenute infondate nei confronti dell'Ente;

**VISTE** le Linee guida n.12 dell'ANAC, approvate con Delibera n.907/2018, secondo cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici), l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allorquando la stessa si esaurisca in una isolata prestazione di difesa in giudizio, non integra un contratto di appalto bensì un contratto d'opera professionale ed è pertanto esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici;

**TENUTO CONTO** che tale affidamento deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pari trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**PRECISATO** come la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 06.06.2019 n. C - 264/18, ha espressamente dichiarato che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che gli incarichi legali sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che, invece, potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Comune non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di un Ufficio legale con personale in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui venga coinvolto, sia nelle fasi giudiziali, sia stragiudiziali, sia in qualità di parte attiva, sia di convenuto, ovvero di soggetto controinteressato nei giudizi civili, penali e amministrativi;
- al presentarsi dell'esigenza di tutela dei propri interessi in giudizio, deve quindi affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione forense;

- il Comune non si è dotato di un elenco di avvocati, periodicamente aggiornato, a cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;  
**CONSIDERATO**, per quanto innanzi, la necessità di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune nel giudizio sopra indicato, conferendo incarico ad un avvocato esterno;

**ATTESO CHE** si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale mediante stipula di apposito disciplinare d'incarico, avente valore contrattuale, che sarà sottoscritto sotto forma di scrittura privata, in cui sono definite, tra l'altro, le condizioni ed il corrispettivo per l'affidamento dell'incarico;  
**RITENUTO OPPORTUNO**, dunque, opportuno costituirsi in giudizio nel procedimento descritto in narrativa conferendo all'uopo apposito incarico di patrocinio legale all'Avvocato Agostino Raffaella, Piazza Berrina 1 89832 Arena;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nelle forme di legge e ripetuti per l'immediata esecutività rappresentante dell'Ente;

#### **DELIBERA**

1) di autorizzare il Sindaco, a farsi rappresentare e difendere nell'interesse del Comune di Acquaro nella causa di cui all'oggetto, con incarico di patrocinio legale all'Avvocato Agostino Raffaella, Piazza Berrina n. 1, 89832 Arena;

2) di demandare al Sindaco il conferimento della procura ad litem, in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

3) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei provvedimenti consequenziali del presente deliberato, compreso il relativo impegno di spesa da contenersi nei limiti minimi previsti dal D.M. 55/2014, oltre oneri di legge CPA e spese generali;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

# COMUNE DI ACQUARO

*Provincia di Vibo Valentia*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Nomina legale per costituzione in giudizio nella causa promossa da Sorace Marianna C/ il Comune di Acquaro**

## **SETTORE Tecnico**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Acquaro li 19/04/2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Michele Gagliardi

---

## **SETTORE FINANZIARIO**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Acquaro li 19/04/2021

Il Responsabile


Dott. Bruno Iorfida

---

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

**Dott. Giuseppe Barilaro**



**Il Segretario Generale**


**Dott.ssa Michela De Francesco**

---

### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 27/04/2021



**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Michela De Francesco**

---

### **ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi


(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 27/04/2021



**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Michela De Francesco**

---